

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03705/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso, numero di registro generale 3705 del 2024, proposto da:

Amelia Ziccardi, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonia Scione, Arianna Scione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;

nei confronti

Rita De Angelis, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

- del silenzio, formatosi ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 241/1990, comma 4, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 in data 26.05.24 a mezzo pec dalla ricorrente al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ambito Territoriale di Napoli Ufficio VI, per aver ella diritto all'accesso, in quanto partecipe alla procedura di mobilità interprovinciale anno scolastico 2024/25 scuola

secondaria di II grado, a tutta la documentazione indicata nell'istanza medesima con particolare riferimento alla posizione dei docenti soddisfatti nel movimento,

- e di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;

nonché per la declaratoria dell'accertamento:

- del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 26.05.24, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimare di esibizione della documentazione richiesta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Rilevato che il presente ricorso è stato notificato ad una controinteressata, laddove la notificazione dello stesso agli altri due controinteressati non è stata eseguita, a causa della mancata comunicazione, da parte dell'U.S.R. Campania, degli indirizzi dei medesimi a parte ricorrente;

Osservato in particolare che, nella odierna camera di consiglio, parte ricorrente ha rappresentato di non avere ricevuto riscontro all'istanza, rivolta all'Amministrazione, volta ad ottenere i riferimenti utili per la notifica del ricorso ai suddetti controinteressati, e ciò nonostante l'ordine, alla stessa Amministrazione rivolto dal Tribunale a tal fine, ed impartito, a verbale, nelle camere di consiglio del 6.11 e 18.12.2024, in ambedue presente il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto che il comportamento non collaborativo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania si pone in chiara violazione dell'art. 2 comma 2 del c.p.a. "Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del

processo”;

Osservato che l’Ufficio scolastico non ha neanche dato alcuna motivazione a supporto dell’inottemperanza;

Considerato che la notificazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. è rimessa alla valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale o della Sezione (Cons. Stato, VI, 2 aprile 2024, n. 2985), ma non può sanare la mancata tempestiva notifica del ricorso ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a., tanto che è soltanto quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati che può ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (art. 49, comma 1, c.p.a.), autorizzandone, in presenza dei presupposti, la notificazione per pubblici proclami (art. 49, comma 3, c.p.a.)

Rilevata nella specie che ricorre il presupposto della notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, e che del resto parte ricorrente si è diligentemente attivata, formulando tempestiva istanza nei confronti dell’Amministrazione resistente e che l’Amministrazione non ha ottemperato al dovere di collaborazione procedimentale, non fornendo gli indirizzi richiesti ed ha poi perseverato nella sua mancata collaborazione anche in sede processuale;

Ritenuto che, pertanto, possa accogliersi l’istanza di notificazione per pubblici proclami, ex art. 41 comma 4 c.p.a. (Cons. giust. amm. Sicilia, 18/09/2024, n. 702);

Ritenuto pertanto che:

-la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati debba essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

-su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito del MIUR (<http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf>), l’amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta

Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- considerata l'imputabilità delle difficoltà riscontrate nel reperire gli indirizzi al comportamento omissivo dell'Amministrazione che è rimasta silente, nessun costo potrà essere addebitato al ricorrente né per la pubblicazione sul sito istituzionale, né per il rilascio dell'attestazione (non potrà essere addebitato alcun costo a qualunque titolo esso sia richiesto);
- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 10 giorni;

Rilevata la necessità di rinviare, in prosieguo, alla camera di consiglio indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l'istanza di autorizzazione per pubblici proclami, da eseguirsi nei sensi e termini, di cui in motivazione;

rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio del 5 marzo 2025.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Germana Lo Sapio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO